



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 27 MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA ACI DI ROMA

PREMESSO che in data 29/07/2015 il PRA di Roma su richiesta del sig. Patanè Gaetano, nato a Barcellona Pozzo di Gotta (ME) il 4/9/1969 residente a Roma alla via del Fontanile Anagnino 203, tramite l'Agenzia Jet Service Snc di Nicastro Flavia con sede a Monte Porzio Catone- via del Tuscolo 17, ha trascritto con r.p. RMA620828L atto di pignoramento sul veicolo targato DZ085GH contro AUTO ROYALE Srl;

PREMESSO che il 20/5/2021 è pervenuta al PRA di Roma istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento sopraindicato da parte dell'avvocato Maria Sorrentino, difensore di fiducia della società BACCO IMMOBILIARE Srl in persona del legale rappresentante Sperati Mario con sede in Roma alla via Appia Nuova 439, con la motivazione che alla data della trascrizione del pignoramento Auto Royale Srl non era più proprietaria del veicolo targato DZ085GH, poiché il veicolo era stato acquistato da Bacco Immobiliari Srl con atto di vendita del 6/5/2015, trascritto al PRA il 9/6/2015 con R.P. A470915T, pertanto si procedeva alla trascrizione di un pignoramento presso terzi in forza di un titolo non opponibile alla Bacco Immobiliare;

VISTO lo stato giuridico del veicolo DZ085GH da cui si evince che quanto rappresentato dall'avvocato Sorrentino corrisponde alle risultanze dell'archivio giuridico del PRA e precisamente che quando è stato trascritto l'atto di pignoramento a carico della Auto Royale Srl quest'ultima non era più intestataria del veicolo a seguito della vendita a favore della Bacco Immobiliare;

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente l'atto di pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo sia intestato presso il PRA ad un soggetto diverso dal debitore, purché tale atto si stato notificato sia al debitore che al terzo intestatario del veicolo pignorato;

VISTA la documentazione presente nel fascicolo di trascrizione del pignoramento del 29/7/2015 R.P. RMA620828L sul veicolo DZ085GH da cui risulta l'atto di pignoramento notificato solo al debitore Auto Royale Srl e non anche al terzo intestatario del veicolo Bacco Immobiliare Srl, come invece prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la richiesta di trascrizione del pignoramento in assenza della notifica sopra descritta non doveva essere accolta, pertanto occorre procedere in autotutela all'annullamento d'ufficio della formalità del 29/7/2015 R.p. RMA620828L;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 21nonies L.214/1990 e s.m.i. i presupposti per un legittimo esercizio dell'istituto dell'annullamento d'ufficio è l'accertamento dell'invalidità dell'atto e la sussistenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, che prevalga sull'interesse del destinatario ovvero dei contro interessati alla conservazione dell'atto;



VISTO che l'interesse pubblico a cui questa Amministrazione è preposta è la certezza giuridica, scopo specifico dell'istituto della Trascrizione a cui il provvedimento di annullamento è funzionalizzato;

PRESO ATTO della necessità di procedere conseguenzialmente all'avvio del procedimento di annullamento della trascrizione del pignoramento sul veicolo DZ085GH del 29/7/2015 con R.p. RMA620828L;

CONSIDERATO che in base all'art. 7 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento di annullamento dev'essere comunicato ai seguenti soggetti:

- sig. Patanè Gaetano;
- Avv. Gaetano Carrozza, legale di fiducia del sig. Patanè Gaetano, in sostituzione dell'avvocato Pietro Orabova, come comunicato con nota PEC del 18/6/2020;
- Agenzia Jet Service Snc di Nicastro Flavia;
- società Auto Royale Srl;
- società Bacco Immobiliare tramite l'avvocato Maria Sorrentino

DETERMINA

per i motivi sopra esposti di avviare il procedimento di annullamento d'ufficio in via di autotutela della formalità di trascrizione del pignoramento sul veicolo targato DZ085GH a favore di Patanè Gaetano del 29/7/2015 con R.p. RMA620828L.

Di comunicare ai destinatari del provvedimento di annullamento come sopra specificati, l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio come disposto dall'art. 7 della L.241/1990, concedendo agli stessi un termine di 5 giorni dal ricevimento dell'avviso per lo svolgimento delle proprie attività difensive.

f.to Il Direttore

(Dr.ssa Laura Tagliaferri)